

OGGETTO: DITTA AUTODEMOLIZIONE AQUILA DI PIRRELLO PROVVIDENZA” (P. IVA 04394530820) - “AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL' ART. 208 DEL D. LGS. 152/06 E SS.MM.II. ALLA MODIFICA DEL LAYOUT LAVORATIVO E ALL'INTEGRAZIONE CODICI CER PER IL CENTRO DI RACCOLTA PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE, IL RECUPERO DEI MATERIALI E LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE , RIMORCHI, SIMILI E LORO PARTI, NELLE FASI DI MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE DI CUI ALLE LETTERE G), H), I) ED L) DELL'ART. 3 DEL D. LGS N. 209/2003, PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI D15, R4, R12 ED R13 DI CUI AGLI ALLEGATI “B” E “C” DEL D.LGS 152/06 E SS.MM.II., SITO IN VIALE REGIONE SICILIANA N.7079 S-E NEL COMUNE DI PALERMO, FOGLIO DI MAPPA N. 91, PARTICELLE N. 2148-184, AUTORIZZATO CON O.C. N. 203 DEL 08/03/2006 E RINNOVATA CON D.D.G. N. 470 DEL 22/04/2011”

REPUBBLICA ITALIANA



ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SERVIZIO 8 - AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI - A.I.A

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale n.19 del 16 dicembre 2008 recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”, la quale ha istituito il “Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti”;
VISTO il D.P.Reg. n.2805 del 19 giugno 2020, con il quale, in esecuzione della delibera di Giunta regionale n.264 del 14 giugno 2020, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all’ing. Calogero Foti;
VISTO il “Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, adottato con Ordinanza commissariale n°1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs.152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d’incidenza al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”;
VISTI il D.Lgs 95/1992 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n.392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
VISTO il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209 recante “Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. n.151 del 25 luglio 2005, recante “sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche”;
VISTO il D.Lgs n.9 aprile 2008, n.81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTR) e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento (UE) n.333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante “i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;



- VISTO il D.P.R. n.151 del 01 Agosto 2011 - “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi...”;
- VISTO il D.P.R. 59/2013 in materia di AUA;
- VISTA la Decisione della Commissione del 18/12/14 relativa all’elenco dei rifiuti;
- VISTO l’art.40 della l.r. 27/1986, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente “Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”;
- VISTO il D.D.G. n.92 del 21 Febbraio 2008 dell’A.R.T.A. il quale prevede che “l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell’ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall’Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento”;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n.9, recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e ss.mm.ii.;
- VISTA la Circolare prot.221 del 01/02/2013 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità “Direttiva generale per l’attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia – Anno 2013”;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.207 del 07.06.2016 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell’articolo 49, comma 1, della legge regionale 09/2015”. Modifica al D.P.R.S 6/2013 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.P.Reg. n.12 del 27 Giugno 2019 pubblicato sulla G.U.R.S. n.33 del 17 Luglio 2019 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13 comma 3 della L.R.3/2016;
- VISTA la Legge regionale n.24 del 24/08/1993 che disciplina la “tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi” ed il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale prot. n.25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt.208 e 211 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 18 Marzo 2015 “Approvazione delle linee guida Protocollo di accettazione e gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”;
- VISTA l’Ordinanza commissariale n.2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n.8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n.324 del 25/03/2004;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell’Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTA l’Ordinanza Commissariale n.203 del 08/03/2006 con la quale il Commissario delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell’art.27 del D.Lgs.22/1997 ha approvato il progetto di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere G) ed H) dell’art. 3 del D.Lgs.209/2003 con ammissione dei seguenti codici EER:
- 16 01 03 pneumatici fuori uso
 - 16 01 04 veicoli fuori uso
 - 16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
 - 16 01 07 filtri dell’olio
 - 16 01 10 componenti esplosivi (ad esempio «air bag»)
 - 16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
 - 16 01 13 liquidi per freni
 - 16 01 14 liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose



16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 01 16 serbatoi per gas liquido
16 01 17 metalli ferrosi
16 01 18 metalli non ferrosi
16 01 19 plastica
16 01 20 vetro
16 01 22 componenti non specificati altrimenti
16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
16 06 01 batterie al piombo
13 01 05 emulsioni non clorurate
13 01 11 oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 13 altri oli per circuiti idraulici
13 02 05 scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06 scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 08 altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
14 06 01 clorofluorocarburi, HCFC, HFC
15 02 02 assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose, rilasciando contestualmente, alla Ditta Autodemolizione Aquila di Pirrello Provvidenza, con sede legale ed impianto in viale Regione Siciliana, 7090 S-E, autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle attività con prescrizioni;

VISTE le note 1924 del 12/09/2008 e 11228 del 18/03/2009 con le quali l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque (oggi DRAR) ha autorizzato le varianti senza aumento di volumetria, al progetto approvato dall'Ordinanza Commissariale n.203 del 08/03/2006;

VISTA la nota 20280 del 04/06/2010 con la quale lo scrivente Dipartimento ha approvato la Polizza fidejussoria n.1876694 del 25/05/2010 stipulata in favore della ditta Autodemolizioni Aquila di Pirrello Provvidenza, dalla COFACE Assicurazioni S.p.a., prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, inclusa la bonifica ed il ripristino ambientale, relativamente al sito dell'impianto;

VISTO il D.D.G. n.470 del 22/04/2011, con il quale il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ha rinnovato ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/2006, l'Ordinanza Commissariale n.203 del 08/03/2006 fino al 08/03/2021;

VISTO il D.D.G. n.2149 del 20/12/2011, con il quale la validità dell'Ordinanza Commissariale n.203 è stata estesa anche alla fase di pressatura di cui alla lettera I) dell'art.3 del D.Lgs n.209/2003 per le operazioni di adeguamento volumetrico del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e demolizione, e si è proceduto all'inserimento dei codici EER:

16 01 11 pastiglie per freni, contenenti amianto
16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino
16 08 02 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 08 04 catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)
16 08 05 catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16 08 06 liquidi esauriti usati come catalizzatori
16 08 07 catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
15 01 04 imballaggi metallici
15 01 06 imballaggi in materiali misti
15 01 11 imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
17 04 01 rame, bronzo, ottone
17 04 02 alluminio
17 04 03 piombo



17 04 04 zinco
17 04 05 ferro e acciaio
17 04 06 stagno
17 04 07 metalli misti
17 04 09 rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17 04 10 cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose 17 04
11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10;
è stato inoltre approvato il progetto di adeguamento per lo stoccaggio di rifiuti RAEE, con
l'ammissione dei seguenti codici EER:
16 02 11 apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16 02 12 apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
16 02 13 apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui
alle voci 16 02 09 e 16 02 12
16 02 14 apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce
16 02 15;

ed è stata approvata la Polizza fidejussoria n.561264425 del 06/07/2011 stipulata in
favore della ditta Autodemolizioni Aquila di Pirrello Provvidenza, dalla Carige
Assicurazioni S.p.a., prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di
operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, inclusa la bonifica ed il ripristino ambientale,
relativamente al sito dell'impianto;

VISTO il D.D.S. n.564 del 02/05/2014 con il quale il Dirigente responsabile del Servizio 7 del
DRAR, ha autorizzato l'aumento della potenzialità massima annua di rifiuti in ingresso
all'impianto fino a 4.000 tonnellate/anno per i rifiuti non pericolosi e 2.000
tonnellate/anno per i rifiuti pericolosi;

VISTA la nota 35742 del 18/09/2014 con la quale lo scrivente Dipartimento ha approvato le
Appendici n.250 del 29/02/2012 e n.251 del 04/06/2014 alla Polizza fidejussoria
n.561264425 del 06/07/2011 stipulata in favore della ditta Autodemolizioni Aquila di
Pirrello Provvidenza, dalla Carige Assicurazioni S.p.a., prestata a garanzia degli obblighi
derivanti dall'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, inclusa la
bonifica ed il ripristino ambientale, relativamente al sito dell'impianto;

VISTO il D.D.S. n.2300 del 10/12/2015 con il quale il Dirigente responsabile del Servizio 7 del
DRAR, ha autorizzato la gestione anche conto terzi dei rifiuti ammessi in ingresso
all'impianto, con ulteriore integrazione dell'art.4 della O.C. n.203 e conseguente ammissione
dei seguenti nuovi Codici EER:

16 01 21 componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16
01 13 e 16 01 14;
20 01 40 metallo;

VISTO il D.D.G. n.256 del 07/03/2017 con il quale la validità dell'Ordinanza Commissariale n.203 è
stata estesa anche alla fase di pressatura di cui alla lettera l) - Tranciatura dell'art.3 del
D.Lgs.209/2003 per le operazioni di cesoiatura e riduzione volumetrica dei veicoli
fuori uso già sottoposti alle operazioni di messa in sicurezza e dei rottami metallici
ferrosi e non ferrosi e alle operazioni R12 di cui all'Allegato "C" del D.Lgs.152/2006 e
ss.mm.ii.; lo stesso provvedimento approva contestualmente la variante non sostanziale
consistente nell'inserimento della pressa cesoia per lo svolgimento delle operazioni di cui
alla lettera l) - Tranciatura dell'art.3 del D.Lgs n.209/2003;

VISTO il D.D.G. n.238 del 05/04/2018, con il quale si è proceduto all'integrazione dei Codici
CER:

19 12 02 Metalli ferrosi;
19 12 03 Metalli non ferrosi;

VISTA la nota della Ditta Autodemolizione Aquila di Pirrello Provvidenza, assunta al protocollo
DRAR n.28515 del 10/07/2018, con la quale si chiede che nelle more del rilascio da parte
del Comune di Palermo del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, la stessa venga inclusa
nell'autorizzazione relativa all'esercizio della propria attività;

VISTA la nota 31207 del 26/07/2018, con la quale lo scrivente Dipartimento, nelle more del rilascio
del provvedimento che modificherà nei termini dell'istanza, l'O.C. n.203 del 08/03/2006 e
ss.mm.ii., la ditta può continuare ad esercitare l'attività autorizzata nel rispetto delle



prescrizioni di cui alla precedente autorizzazione, rilasciata dal SUAP del Comune di Palermo;

VISTA

la nota della Ditta Autodemolizione Aquila di Pirrello Provvidenza, assunta al protocollo DRAR n.14344 del 02/04/2019, con la quale si comunicano modifiche non sostanziali all'impianto attraverso la rimodulazione di alcuni settori, così come specificato negli allegati trasmessi consistenti in:

- Elaborato A1 Relazione tecnica con la specifica dei settori lavorativi a seguito della rimodulazione e le relative superfici dei singoli settori;
- Elaborato B1 Planimetria generale, stralci catastali, P.R.G., C.T.R. e I.G.M.
- Elaborato B2 Lay-Out in atto autorizzato
- Elaborato B3 Impostazione Lay-Out per cui si chiede l'autorizzazione;

VISTA

la nota della Ditta Autodemolizione Aquila di Pirrello Provvidenza, assunta al protocollo DRAR n.54676 del 27/12/2019, con la quale si chiede l'integrazione della propria autorizzazione con i seguenti codici EER, per le operazioni di messa in riserva R13, da gestire nei limiti della potenzialità massima già autorizzata:

- 15 01 01 imballaggi di carta e cartone
- 15 01 02 imballaggi in plastica
- 15 01 03 imballaggi in legno
- 15 01 05 imballaggi in materiali compositi
- 20 01 01 carta e cartone
- 20 01 02 vetro
- 17 02 02 vetro
- 19 12 05 vetro
- 12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi
- 12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
- 10 02 10 scaglie di laminazione
- 11 05 01 zinco solido
- 12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
- 12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi
- 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
- 11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
- 20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
- 19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
- 20 01 39 plastica
- 19 12 04 plastica e gomma
- 07 02 13 rifiuti plastici
- 12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici.

VISTA

la nota della Ditta Autodemolizione Aquila di Pirrello Provvidenza, assunta al protocollo DRAR n.4890 del 06/02/2020, con la quale, in ossequio all'art.1 del D.D.G. n.470 del 22/04/2011, viene richiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in scadenza in data 08/03/2021;

VISTA

la nota della Ditta Autodemolizione Aquila di Pirrello Provvidenza, assunta al protocollo DRAR n.22890 del 09/06/2020, con la quale vengono reiterate le richieste di cui sopra;

VISTA

la nota della Ditta Autodemolizione Aquila di Pirrello Provvidenza, assunta al protocollo DRAR n.45803 del 18/11/2020, con la quale vengono trasmesse ulteriori integrazioni documentali richieste per le vie brevi;

VISTA

la ricevuta del pagamento, effettuato il 17/11/20, della tassa di concessione governativa in applicazione dell'art.6 della l.r. 24/93;

VISTA

l'iscrizione della Ditta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Palermo ed Enna con REA nr. PA – 162420;

VISTO

il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;

CONSIDERATO

che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o



concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/2011 e ss.mm.ii. nei confronti delle Ditta o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

- VISTO il D.Lgs.159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs.218 del 15 Novembre 2012;
- VISTA l'istanza, presentata in data 25/11/2020, con la quale la ditta Autodemolizioni Aquila di Pirrello Provvidenza chiede ai sensi del D.P.C.M. 18/2013, alla Prefettura di Palermo il rinnovo dell'iscrizione alla White list dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori operanti in settori sensibili non soggetti a rischio di infiltrazioni mafiose;
- VISTA la nota 1615621 del 02/12/2020, con la quale la Prefettura di Palermo comunica alla ditta l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'accertamento del possesso dei requisiti per l'inserimento nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori operanti nei settori sensibili non soggetti a rischio di infiltrazioni mafiose;
- VISTO il patto di integrità sottoscritto dalla Ditta;
- VISTE le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dai Legali Rappresentanti della Ditta, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta l'inesistenza per loro, i propri dipendenti ed i professionisti incaricati, di rapporti di di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs.159/2011 e ss.mm.ii.;
- RITENUTO che i criteri progettuali e gestionali previsti, una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni previste dal presente Decreto, siano idonei a perseguire l'attività di trattamento rifiuti, garantendo la tutela dell'ambiente, rispettando la vigente normativa in materia, ed in particolare il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e il Decreto M.A.T.T.M. 29 gennaio 2007;
- RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta, in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia, e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., alla modifica e all'integrazione dell'Ordinanza Commissariale n.203 del 08/03/2006 e dei successivi provvedimenti autorizzativi citati in premessa relativi al centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h), i) ed l) dell'art.3 del D.Lgs 209/2003, nonché stoccaggio di rifiuti metallici provenienti da demolizioni in genere, anche conto terzi, sito in Viale Regione Siciliana 7079 S-E nel Comune di Palermo, Foglio di Mappa n.91, Particelle n. 2148-184;
- RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo 152/2006, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa,

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., l'art.4 dell'Ordinanza Commissariale n.203 del 08.03.2006, già rinnovata con D.D.G. n.470 del 22/04/2011 e già integrato dal D.D.G. n.2149 del 20/12/2011, dal D.D.S. n.2300 del 10/12/2015 e dal D.D.G. n.238 del 05/04/2018 è ulteriormente integrato dai seguenti codici EER:

15 01 01 imballaggi di carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica



15 01 03 imballaggi in legno
15 01 05 imballaggi in materiali compositi
20 01 01 carta e cartone
20 01 02 vetro
17 02 02 vetro
19 12 05 vetro
12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
10 02 10 scaglie di laminazione
11 05 01 zinco solido
12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi
19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
20 01 39 plastica
19 12 04 plastica e gomma
07 02 13 rifiuti plastici
12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici,
nel limite dei quantitativi massimi già autorizzati.

ART. 2

Ai sensi dell'art.208, c.17-bis, del D.Lgs152/2006 e ss.mm.ii, si specificano i seguenti elementi identificativi:

- **Ragione sociale dell'impresa:** Autodemolizione Aquila di Pirrello Provvidenza;
- **Sede legale:** Palermo, viale Regione Siciliana, 7079 S/E – CAP 90121;
- **Sede dell'impianto:** Palermo, viale Regione Siciliana, 7079 S/E – CAP 90121;
- **Attività di gestione autorizzata:** centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere G) ed H) dell'art.3 del D.Lgs.209/2003;
- **Rifiuti oggetto dell'attività di gestione:** codici CER/EER già autorizzati con Ordinanza Commissariale n.203 del 08/03/2006, D.D.G. n.2149 del 20/12/2011, D.D.S. n.2300 del 10/12/2015, D.D.G. n.238 del 05/04/2018, nonché quelli elencati al precedente Art.1;
- **Quantità autorizzate:** 4.000 tonn/anno di rifiuti non pericolosi e 2.000 tonn/anno di rifiuti pericolosi;
- **Scadenza dell'autorizzazione:** 08/03/2021.

ART. 3

È approvato il nuovo lay-out lavorativo relativo all'impianto sito in viale Regione Siciliana, 7079 S-E nel Comune di Palermo, come da documentazione citata nelle premesse e nel rispetto degli obblighi di legge in materia di rifiuti.

ART. 4

Per quanto non espressamente modificato con il presente atto, sono fatti salvi i contenuti e le prescrizioni di cui alla O.C. n.203 del 08/03/2006 e sue ss.mm.ii, ivi compresa la durata dell'autorizzazione.

ART. 5

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art.190 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art.189 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art.193 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti. La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art.193 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.. Vigè il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art.



187 del D.Lgs.152/2006 come modificato dall'art.15 del D.Lgs.205/2010. La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n.333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011. La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n.151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii..

ART. 6

L'autorizzazione unica di cui al presente decreto sostituisce le seguenti autorizzazioni: 1) Autorizzazione allo scarico di cui alla parte terza sezione II, titolo III, capo III del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii..

ART. 7

I rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero R13 in uscita dall'impianto potranno essere conferiti solo ad impianti autorizzati che provvedono ad ulteriori operazioni di recupero, diversa dalla sola operazioni R13.

ART. 8

I rifiuti potranno essere stoccati provvisoriamente per un periodo massimo di mesi sei, ai fini del successivo invio ad altri impianti per il loro definitivo recupero, fatte salve le parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore e destinate alla vendita, a condizione che queste ultime siano stoccate separatamente e con opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego. Per quanto non espressamente indicato nel presente Decreto, restano valide le prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi citati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate.

ART. 9

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle Ditta in nome collettivo e di accomandatari delle Ditta in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di Ditta commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 10

La Ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice EER e quantità, con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 11

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/2011 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art.85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 12

Si approva il Patto di integrità intercorrente tra l'Amministrazione e la Ditta, già sottoscritto da quest'ultima e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione contestualmente all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

ART. 13



Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs.159/2011.

ART. 14

La Città Metropolitana di Palermo effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza, di cui all'art. 197 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Palermo, comunicandone gli esiti all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 15

Il presente provvedimento verrà notificato alla Ditta Autodemolizioni Aquila di Pirrello Provvidenza con Sede Legale ed impianto in viale Regione Siciliana, 7079 S-E Palermo, e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della l.r. 12 Agosto 2014 n.21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della l.r. 07/05/2015 n.9. Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs.104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.23, ultimo comma dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore. Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Palermo, Città Metropolitana di Palermo, Pubblico Registro Automobilistico di Palermo, Prefettura di Palermo, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Palermo, D.R.A.R. – Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti.

Palermo, li 21.1.2021

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

A. Cusimano

*La firma è sostituita con l'indicazione a stampa
ex art.3 comma 2 d.lgs 39/1993*

IL DIRIGENTE GENERALE

Foti